



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 10 LUG. 2013

Proponente: Il Responsabile del Servizio Finanziario - Personale
Servizio interessato: _____
Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio – sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 551/2012 resa nella causa Pg. 647/2011
Data _____

PARERI

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 10 LUG. 2013

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 10 LUG. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale vigente si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola legittimità della proposta.

Li, 10 LUG. 2013

Il Segretario Comunale

Il Responsabile degli uffici finanziari - Personale

sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

“Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”*

ATTESO che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

CONSIDERATO che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 delle legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;

VISTA l'allegata sentenza del Tribunale di Termini Imerese – con funzioni di Giudice del Lavoro n. 551/2012 - comunicata all'Ente dal legale incaricato con nota prot.5516 del 19.04.2012 e pervenuta agli uffici con nota prot. n. 5691 in data 23.04.2012 - con la quale il Giudice del Lavoro condanna questo Comune a pagare al ricorrente Arch. Salvatore Arnone, per le ragioni di cui alla motivazione della stessa pronuncia, che qui si intendono riportate – la complessiva somma di € 26.245,29 oltre interessi al saggio legale dal 15 aprile fino al soddisfo, compensando le spese del giudizio;

RILEVATO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, peraltro impugnata, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in

quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (Cass. civ., Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

EVIDENZIATO che l'Amministrazione comunale, con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 25.07.2012 ha motivatamente ritenuto di ricorrere in Appello avverso la Sentenza del Giudice del Lavoro n. 551/2012e che il presente provvedimento non deve in alcun modo intendersi quale acquiescenza alla stessa

DATO ATTO che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002 n. 289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

VISTO:

- Il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, ed in particolare:
 - l'art. 193 che, al secondo comma, prevede che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
 - l'art. 194 che stabilisce come, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'OREL;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

**PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Tutto quanto sopra premesso e richiamato,

RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'allegata sentenza del Tribunale di Termini Imerese – con funzioni di Giudice del Lavoro - n. 551/2012 resa nella causa Rg. 647/2011, cui si rimanda per le motivazioni - pari all'importo complessivo di € 27.181,85 comprensiva degli interessi al saggio legale calcolati alla data del 31.12.2012 per € 936,56.

DARE ATTO che la superiore spesa troverà copertura nel redigendo bilancio di previsione anno 2012.

TRASMETTERE il presente provvedimento alla procura della Corte dei conti e all'organo di revisione contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Personale
Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Collegio dei Revisori

Parere sulla proposta di delibera avente ad oggetto:

Parere su riconoscimento debito fuori bilancio

L'anno duemilatredici il giorno 22 del mese di maggio presso la sede comunale del Comune di Marineo il Collegio dei Revisori con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente Stefano Maggiore

Revisore Ignazio Tuzzolino

Revisore Mario Fronzoni

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Vista la proposta di deliberazione del responsabile del servizio Finanziario a firma del Dott.ssa Lo Piccolo avente per oggetto:

“riconoscimento debiti fuori bilancio sentenza Tribunale Termini Imerese n.551/2012 resa nella causa Pg. 647/2011 relativa alla inammissibilità della domanda di disapplicazione e/o annullamento della determinazione n.20 del 24/09/2010 del Sindaco di Marineo per indennità di posizione e di risultato in favore dell'Arch. Arnone”.

Visti gli artt 191 e seguenti del Tuel;

Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;

Visto il parere del responsabile del servizio Finanziario ;

Dalla relazione del responsabile del servizio e dall'analisi della documentazione messa a nostra disposizione si da atto che interviene l'esigenza di riconoscere come debito fuori bilancio la somma iscritta nella proposta pari a € 27.181,85, di cui 936,56 per interessi legali maturati fino al 31/12/2012.


Dopo quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole, con la raccomandazione di iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno 2013 lo stanziamento di spesa.

Il Collegio dei Revisori

Stefano Dott. Maggiore

Ignazio Dott. Tuzzolino

Mario Rag. Fronzoni



Avv. Saverio Lo Monaco

Palermo 16.04.2012

COMUNE DI MARINEO
N. 5516
Data di arrivo 19 APR. 2012
Data risposta
Cat. Classe Fasc.

Egr. Sig. Sindaco
Del Comune di
MARINEO

Oggetto: Comune di Marineo c/ Arnone. Sentenza Tribunale Termini Imerese Sez. Lavoro.

Trasmetto la copia della sentenza n. 551/2012 dell'11 aprile 2012 resa dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, nella causa Rg 647/2011 tra il Comune di Marineo e l'arch. Salvatore Arnone.

Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di disapplicazione e/o annullamento della determinazione n. 20 del 24/9/2010 del Sindaco, ed ha condannato il Comune di Marineo a corrispondere le indennità di posizione e di risultato in favore dell'Arch. Arnone quantificando in € 26.245,29 la somma dovuta oltre interessi dal 15 aprile 2011.


Stante la reciproca parziale soccombenza le spese di lite sono state interamente compensate.

Rimango in attesa delle Vostre determinazioni in ordine alla proposizione di eventuale appello, rappresentando, però, che la sentenza appare congruamente e logicamente motivata.

Inverò successivamente la fattura relativa alle competenze professionali maturate.

In attesa delle Vostre determinazioni porgo distinti saluti.

Avv. Saverio Lo Monaco



Studio Legale Avv. Saverio Lo Monaco

P.IVA 05595480822

Via Dei Biscottari n. 17, 90134 Palermo tel./fax 091.6522095 - tel. 0916745322

e mail: saveriolomonaco@alice.it

posta certificata: saveriolomonaco@pec.it

SENT. CONTESTUALE N. 551/12REG. GEN. N. 647/11CRON. N. 3443

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del dott. Roberto Rezzonico ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 647 del ruolo generale Lavoro per l'anno 2011 vertente tra

ARNONE Salvatore

elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 23, presso lo studio dell'Avv. Angela Bacillaro, con gli Avv.ti Valentina Blunda e Girolamo Rubino che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

COMUNE di MARINEO

In persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Via Stesicoro n. 11 presso lo studio dell'Avv. Livio Fiorani, con l'Avv. Saverio Lo Monaco che lo rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione

RESISTENTE



UNIONE dei COMUNI "Dall'Eleuterio a Rocca Busambra"
NUCLEO di VALUTAZIONE istituito presso l'Unione dei Comuni
"Dall'Eleuterio a Rocca Busambra"
SCIORTINO Pier Giuseppe

CONVENUTI - CONTUMACI

OGGETTO: Retribuzione

CONCLUSIONI

Per il ricorrente, v. ricorso introduttivo

Per il Comune convenuto, v. memoria di costituzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 l.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere "*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*", mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.

Il ricorrente, dipendente del Comune di Marineo, ne chiede la condanna:

- a) al pagamento della retribuzione di risultato per avere ricoperto *ad interim* in virtù della determinazione sindacale n. 32 del 2007 la posizione di Responsabile dell'Area LL.PP. e Servizi a Rete dal 28 settembre 2007 al 7 agosto 2008;
- b) al pagamento delle retribuzioni di posizione e di risultato per avere ricoperto, in forza della determinazione sindacale n. 27 del 2008, la posizione di Responsabile dell'Area LL.PP. e Servizi a Rete dal 7 agosto 2008 al 24 settembre 2010;
- c) alla reintegrazione nella posizione di Responsabile dell'Area LL.PP. e Servizi a Rete.

Tutto ciò previa disapplicazione o annullamento della determinazione sindacale n. 20 del 24 settembre 2010 e del verbale n. 6 del 19 ottobre 2010 del Nucleo di Valutazione istituito presso l'Unione dei Comuni "Dall'Eleuterio a Rocca Busambra".

Il Comune contesta e chiede il rigetto del ricorso.

L'Unione dei Comuni "Dall'Eleuterio a Rocca Busambra" è manifestamente priva di legittimazione passiva al giudizio perché nessuna delle domande sopra elencate è formulata nei suoi confronti. Le domande tendono soltanto alla dichiarazione ed


all'attuazione di obbligazioni incombenti esclusivamente sul Comune di Marinco, quale datore di lavoro.

All'Unione non è imputabile nemmeno il verbale del Nucleo di Valutazione n. 6 del 19 ottobre 2010. Il comma 4 dell'art. 147 D.Lgs. 267/00, prevede la facoltà per più enti locali di *"istituire uffici unici, mediante convenzione..."* al fine di effettuare i controlli di cui al comma 1 dello stesso articolo, fra cui quelli di *"valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale"* e di *"valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti"*.

Il Nucleo di Valutazione funge da organo di supporto tecnico – valutativo ai singoli Comuni aderenti all'Unione, e quindi i suoi atti, una volta adottati dal Comune richiedente la valutazione del Nucleo, diventano atti dello stesso Comune, non dell'Unione e nemmeno del Nucleo di Valutazione, che resta un ufficio di per sé non rappresentativo dell'Amministrazione interessata e non ha un rapporto diretto con il dipendente di volta in volta valutato. Alla luce di tali rilievi, anche il Nucleo di Valutazione istituito presso l'Unione dei Comuni *"Dall'Eleuterio a Rocca Busambra"* è sfornito di legittimazione passiva.

La domanda di *"disapplicazione e/o annullamento"* della determinazione sindacale n. 20 del 24 settembre 2010 e del verbale n. 6 del 19 ottobre 2010 è inammissibile.

La determinazione ed il verbale (quest'ultimo una volta recepito dal Comune di Marinco) configurano atti di gestione del rapporto di lavoro intrattenuto con gli Architetti Arnone e Sciortino, atti che, nel pubblico impiego c.d. contrattualizzato, l'Amministrazione compie *"con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro"* (art. 5 co. 2 D.Lgs. 165/01). La conseguenza è che la validità di tali atti *"deve essere valutata esclusivamente secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro; e, pertanto, agli atti inerenti il rapporto di lavoro pubblico, esclusa la presenza di procedimenti ed atti amministrativi, non si applicano i principi e le regole proprie di questi ultimi e, in particolare, le disposizioni dettate dalla l. 7 agosto 1990 n. 241"* (Cass. Sez. Lav. 22/12/2004 n. 23760. Si vedano anche Cass. Sez. Lav. 28/7 '2003 n. 11589, Cass. Sez. Lav. 16/5/2003 n. 7704), sicché *"gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta legislativa"* (Cass. Sez. Lav. 18/2/2005 n. 3360; v. anche Cass. Sez. Lav. 21/5/2004 n. 9747).



La domanda di disapplicazione di atti di natura privatistica è inammissibile perché presuppone la loro erronea riconduzione alla categoria dell'atto amministrativo. Per la stessa ragione è inammissibile anche la domanda di annullamento. A prescindere dal fatto che, in astratto punto di diritto, il giudice ordinario non ha alcun potere di annullare un atto amministrativo, la qualificazione del verbale del Nucleo di Valutazione come atto di diritto privato implica che l'annullamento può essere richiesto solo per effetto di un vizio della volontà, fra cui la giurisprudenza inserisce i vizi di legittimità della procedura amministrativa seguita per l'adozione dell'atto negoziale (in tal caso, però, l'unico soggetto legittimato a far valere l'annullabilità è la stessa Amministrazione). È chiaro, in ogni caso, che non è l'azione di cui all'art. 1441 c.c. che il ricorrente ha inteso promuovere.

Al contrario, non è stata formulata la domanda volta alla declaratoria di nullità della determinazione sindacale n. 20 del 24 settembre 2010 e del verbale n. 6 del 19 ottobre 2010. La nullità contrattuale è bensì rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c., e questo può essere affermato anche per gli atti negoziali unilaterali in forza dell'estensione operata dall'art. 1324 c.c.; ma la rilevabilità d'ufficio della nullità deve essere temperata col principio processuale della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.. Il giudice può e deve rilevare d'ufficio la nullità dell'atto quando esso sia l'elemento fondante la domanda (ad es. di adempimento del contratto o di risarcimento danni per adempimento o di esecuzione di un testamento), ma ove la nullità sia essa stessa l'oggetto della domanda, l'indagine dovrà limitarsi ai vizi invalidanti allegati dalla parte, senza che il giudice, ove ravvisi altre e non allegate ragioni, possa pervenire d'ufficio alla dichiarazione di nullità. La giurisprudenza della Cassazione è, al riguardo, assolutamente unanime (Cass. 08 gennaio 2007, n. 89; Cass. sez. lav., 14 ottobre 2005, n. 19903; Cass. 20 ottobre 2004, n. 20548; Cass. 10 settembre 2004, n. 18210; Cass. 23 aprile 2004, n. 7780; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 435; Cass. sez. lav., 09 aprile 2001, n. 5232). A maggior ragione, dunque, non potrà pronunciarsi la nullità di un atto senza la relativa domanda.

Né, d'altro canto, appare possibile applicare il principio secondo cui la domanda va interpretata sulla scorta di un esame complessivo dell'atto introduttivo, tenuto conto delle finalità che la parte ha inteso concretamente perseguire e del contenuto sostanziale della pretesa (Cass. 16/9/2004 n. 18653, Cass. Sez. Lav. 28/8/2004 n. 17250, Cass. Sez. Lav. 13/12/2005 n. 27428, Cass. Sez. Lav. 4/8/2006 n. 17760, Cass. 20/12/2006 n.

27285, Cass. S.U. 13/2/2007 n. 3041).

Tale principio, infatti, tende ad evitare che l'attore possa essere pregiudicato da un'eventuale lacunosa od omissiva formulazione letterale del *conclusum* quando dal corpo dell'atto introduttivo emergano i beni della vita perseguiti e risultino allegati tutti i fatti costitutivi del diritto rivendicato.

Nel caso presente si tratta, invece, di precise categorie giuridiche e di precise azioni processuali intraprese (disapplicazione ed annullamento) che, visto l'oggetto (atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro) cui sono rivolte, risultano inammissibili. Qualificare la domanda in termini di nullità significherebbe non più interpretarla, ma sostituirla con un'altra, ritenuta ammissibile e corretta dal giudice. Ciò costituirebbe patente violazione dei rammentati principi espressi dagli artt. 99 e 112 c.p.c..

La conseguenza dell'inammissibilità della domanda relativa agli atti giuridici (ritenuti) lesivi delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente implica il rigetto della successiva domanda di reintegrazione nella posizione organizzativa di responsabile dell'Area LL.PP. e di corresponsione della relativa indennità di posizione e di risultato.

Sono invece fondate le altre domande.

I presupposti di fatto sono pacifici.

Con determinazione sindacale n. 32 del 28/9/2007 (doc. 12 prod. ricorrente), l'Arch. Annone venne nominato Responsabile *ad interim* dell'Area Lavori Pubblici, nelle more della riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

Con determinazione sindacale n. 27 del 7 agosto 2008 (doc. 14), il ricorrente venne nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Servizi a Rete nonché dell'Area Urbanistica e Politiche Comunitarie (di cui era titolare già dal 2002).

Documentato (docc. 16 e 17 fascicolo ricorrente) e comunque non contestato il raggiungimento degli obiettivi che dà diritto alla retribuzione di risultato.

Il Comune non contesta tutto ciò. Osserva, piuttosto, che "la misura massima che poteva essere corrisposta al ricorrente quale titolare di posizione/i di responsabilità per il periodo dal 2007 al 27/9/2010 era di € 9.269,22 per indennità di posizione e di € 2.324,07 per indennità di risultato, a nulla rilevando l'attribuzione di responsabilità di due aree, delle quali una propria ed una promissoriamente attribuita *ad interim* per il collocamento in *quiescenza* del Geom. Muratore" (pagg. 4 - 5 memoria di costituzione).

A prescindere dal fatto che la determinazione sindacale n. 27 del 7 agosto 2008 non contempla affatto la provvisorietà della titolarità della posizione organizzativa conferita

all'Arch. Arnone, gli argomenti sostenuti dal Comune non sono condivisibili.

Quella indicata dal Comune di Marone poteva essere la misura massima della retribuzione di posizione e di risultato, ma solo per ciascuna posizione organizzativa, non in assoluto. Se le retribuzioni in questione sono dovute a compensazione del solo fatto di essere titolare di una posizione organizzativa e della responsabilità che ne deriva (retribuzione di posizione) e del raggiungimento di determinati obiettivi (retribuzione di risultato), appare evidente che alla moltiplicazione di responsabilità che consegue alla titolarità (definitiva o provvisoria che sia) di molteplici posizioni organizzative debba corrispondere una proporzionale moltiplicazione dei compensi ad esse correlati. Vale il fondamentale principio dell'art. 36 Cost.: l'attribuzione di più responsabilità e la conseguente fissazione di più obiettivi da raggiungere in capo allo stesso soggetto implica necessariamente che quel soggetto debba svolgere un lavoro quantitativamente e qualitativamente superiore a quello che svolgerebbe nel caso di titolarità di una sola posizione organizzativa, sicché è consequenziale che debba percepire una retribuzione maggiore.

Almeno fino alla valutazione operata dall'apposito Nucleo con il ricordato verbale n. 6 del 19 ottobre 2010, l'Area LL.PP. e Servizi a Rete "pesava" quanto l'Area Urbanistica e Politiche Comunitarie. Tale identità si desume dalle deliberazioni della Giunta Comunale nn. 24 e 26 rispettivamente del 13 e 27 marzo 2002 (doc. 8 prod. ricorrente) in cui al Geom. Muratore (all'epoca titolare della P.O. dell'Area LL.PP. e Servizi a Rete) ed al ricorrente vengono attribuite le medesime retribuzioni di posizione.

Pertanto, al ricorrente spettano le stesse somme che risultano essergli state corrisposte nel periodo di riferimento quale titolare della P.O. Area Urbanistica e Politiche Comunitarie (v. attestazione del Responsabile del Servizio del Personale del 3 ottobre 2011 - doc. 4 prod. resistente).

Più precisamente, ricordando che il ricorrente chiede (v. pagg. 1 e 14 ricorso) la sola retribuzione di risultato per il periodo dal 28/9/ 2007 al 7/8 2008 e le retribuzioni di posizione e di risultato per il periodo dal 7/8/ 2008 al 24/9/2010, al ricorrente spettano:

- a) retribuzione di risultato annua = € 2.324,07; dal 28 settembre 2007 al 7 agosto 2008 sono 9 mesi e 9 giorni, per cui al ricorrente spettano € 2.324,07/12 x 9, pari ad € 1.743,00, arrotondati, tenuto conto dei nove giorni, ad € 1.780,00;

- b) retribuzione di posizione annua = € 9.296,22; dal 7 agosto 2008 al 31 dicembre 2008 sono cinque mesi (scarsi), per cui si ha $€ 9.296,22/12 \times 5 = 3.873,42$, che qui si arrotondano, tenendo conto dei sette giorni in meno, ad € 3.850,00;
- c) retribuzione di risultato annua = € 2.324,07; dal 7 agosto 2008 al 31 dicembre 2008 sono cinque mesi (scarsi), per cui si ha $€ 2.324,07/12 \times 5 = 968,36$, che qui si arrotondano, tenendo conto dei sette giorni in meno, ad € 950,00;
- d) retribuzione di posizione e di risultato anno 2009, $€ 9.296,22 + € 2.324,07 = € 11.620,29$;
- e) retribuzione di posizione maturata sino al 27 settembre 2010 (Cfr. doc. 4 cit.) = € 6.436,00;
- f) retribuzione di risultato maturata sino al 27 settembre 2010, pari al 25% della somma di cui al punto che precede, ossia € 1.609,00.

Sommando gli importi di cui all'elencazione che precede, al ricorrente sono dovuti € 26.245,29, con maggiorazione di interessi legali dalla data della domanda (15 aprile 2011). Non dovuta la rivalutazione monetaria, in forza del divieto di cumulo di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 ed all'art. 22 co. 36 L. 23/12/1994 n. 724.

Di qui le statuizioni di cui al dispositivo.

Spese integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza parziale delle parti costituite.

Nulla sulle spese relativamente al rapporto processuale fra ricorrente e le altre parti del giudizio, stante il difetto di resistenza di queste ultime

P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa

DICHIARA

Il difetto di legittimazione passiva dell'Unione dei Comuni "Dall'Eleuterio a Rocca Busambra" e del Nucleo di Valutazione istituito presso tale Ente

DICHIARA

L'inammissibilità della domanda di "disapplicazione e/o annullamento" della determinazione n. 20 del 24 settembre 2010 del Sindaco di Marone e del verbale n. 6 del

19 ottobre 2010 del Nucleo di Valutazione istituito presso dell'Unione dei Comuni
"Dall'Eleuterio a Rocca Busambra"

CONDANNA

Il Comune di Marinero a pagare al ricorrente Salvatore Arnone, per i titoli di cui in
motivazione, la complessiva somma di € 26.245,29 oltre interessi al saggio legale dal 15
aprile 2011 sino al soddisfo.

RIGETTA

Le altre domande di cui al ricorso

DICHIARA

Integralmente compensate fra le parti costituite le spese del giudizio

Termini Imerese, 11 aprile 2012

Il Cancelliere
(Francesco Re)

Il Giudice
Dr. Roberto Rezzonico